

Informativa per la clientela di studio

N. 149 del 21.12.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Tassa sui beni di lusso

*La manovra Monti ha introdotto la cosiddetta tassa sui beni di lusso, ossia **auto, posto barca e aeromobili privati**. La prima entra in vigore il 1° gennaio 2012, mentre la tassa di stazionamento delle unità da diporto il 1° maggio 2012. E' già in vigore invece, per effetto dell'entrata in vigore del dl 201/11, al 6 dicembre, la tassazione degli aeromobili privati.*

Premessa

Il Dl 201/2011, il cosiddetto decreto salva Italia, ha introdotto la tassazione sui beni di lusso, al fine di recuperare maggiore gettito per le casse dello Stato.

Tra questi beni considerati di lusso figurano auto, barche e velivoli privati.

Tassa sulle auto

A partire dal 2012, viene prevista l'addizionale erariale sulle auto di grossa cilindrata, quelle cioè che superino i 185 kw di potenza. Per ogni kw che risulta superiore a questa cifra, si pagherà 20 euro in più.

Si prevede comunque una riduzione dell'addizionale erariale in questione rapportata all'anno di costruzione del veicolo.

Una riduzione progressiva che viene stabilita nelle seguenti misure:

- ✓ riduzione al 60% trascorsi 5 anni dalla data di costruzione;
- ✓ riduzione al 30% trascorsi 10 anni dalla data di costruzione;
- ✓ riduzione al 15% trascorsi 15 anni dalla data di costruzione.

E' altresì prevista un'esenzione totale, trascorsi 20 anni dalla costruzione del veicolo.

Tassa sullo stazionamento delle unità da diporto

Dal 1° maggio 2012, a essere tassato sarà lo stazionamento in porti marittimi nazionali delle imbarcazioni private. La tassa in questo caso viene calcolata per ogni giorno o frazione di esso in misure specifiche commisurate alla lunghezza dell'unità da diporto.

Destinatari dell'imposta in questione sono:

- proprietari;
- usufruttari;
- acquirenti con patto di riservato dominio;
- utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

Gli importi della tassa

Le misure dell'imposta di stazionamento delle unità da diporto sono:

- per unità da diporto con lunghezza compresa tra 10,01 metri a 12 metri: 5 euro;
- per unità da diporto con lunghezza compresa tra 12,01 metri a 14 metri: 8 euro;
- per unità da diporto con lunghezza compresa tra 14,01 metri a 17 metri: 10 euro;
- per unità da diporto con lunghezza compresa tra 17,01 metri a 24 metri: 30 euro;
- per unità da diporto con lunghezza compresa tra 24,01 metri a 34 metri: 90 euro;
- per unità da diporto con lunghezza compresa tra 34,01 metri a 44 metri: 207 euro;
- per unità da diporto con lunghezza compresa tra 44,01 metri a 54 metri: 372 euro;
- per unità da diporto con lunghezza compresa tra 54,01 metri a 64 metri: 521 euro;
- per unità da diporto con lunghezza oltre i 64 metri: 703 euro.

Riduzioni ed esenzioni

La tassa viene ridotta secondo le seguenti misure:

- ✓ del 15% trascorsi 5 anni dalla data di costruzione dell'imbarcazione;
- ✓ del 30% trascorsi 10 anni dalla data di costruzione dell'imbarcazione;
- ✓ del 45% trascorsi 15 anni dalla data di costruzione dell'imbarcazione.

La tassa di stazionamento delle unità da diporto viene comunque ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 2 metri, usate dai proprietari residenti come propri mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella laguna di Venezia. Mentre escluse dall'imposta in questione sono le unità da diporto usate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

Il pagamento

Nel dl 201/11 si stabilisce che la tassa di stazionamento per le unità da diporto possa essere versata anche in modalità elettronica e la relativa ricevuta deve essere esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, in modo da annotarla nei registri di carico-scarico e per i controlli successivi, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

Violazioni e sanzioni

Sono le Capitanerie di porto, insieme agli organi di polizia giudiziaria e alle forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare che verificano l'assolvimento corretto degli obblighi previsti, elevando in caso di violazione processo verbale di constatazione che devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale competente territorialmente, per l'accertamento di queste violazioni.

Violazioni che possono essere definite entro 60 giorni dal processo verbale di constatazione, pagando l'imposta con la sanzione ridotta al 50%.

Se invece il versamento della tassa di stazionamento è insufficiente, ritardato o omesso, la sanzione va dal 200 al 300% dell'importo non versato, insieme alla tassa dovuta.

Imposta erariale sugli aeromobili

Dal 1° maggio 2012, l'imposta sui beni di lusso colpisce anche gli aeromobili privati, distinguendo tra velivoli, elicotteri e altri.

Destinatari dell'imposta in questione sono coloro che dai pubblici registri risultano essere:

- proprietari;
- usufruttari;
- acquirente con patto di riservato dominio;
- utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

Per i velivoli al fine di stabilire le misure dell'imposta in questione, si guarda al peso massimo al loro decollo, per cui si pagherà:

- fino a 1000 chili: 1,50 euro al chilo;
- fino a 2000 chili: 2,45 euro al chilo;
- fino a 4000 chili: 4,25 euro al chilo;
- fino a 6000 chili: 5,75 euro al chilo;
- fino a 8000 chili: 6,65 euro al chilo;
- fino a 10000 chili: 7,10 euro al chilo;
- oltre i 10000 chili: 7,55 euro al chilo.

Per gli **elicotteri**, l'imposta dovuta è pari al **doppio** di quella stabilita per i velivoli di peso corrispondente (vedi importi di cui sopra).

Per gli **alianti, motoalianti, autogiri e aerostati**, invece, l'imposta ha misura fissa in **450 euro**.

Certificato di aeronavigabilità

E' bene specificare che per gli aeromobili con certificato di aeronavigabilità che al 6 dicembre 2011 risulta ancora in corso di validità, l'imposta va versata entro 90 giorni in misura pari a 1/12 degli importi stabiliti per ogni mese da quello in corso sino al mese in cui scade il certificato.

Per gli aeromobili, il cui certificato di aeronavigabilità viene rilasciato o rinnovato nel periodo compreso fra il 6 dicembre e il 31 gennaio 2012, deve essere pagata l'imposta in questione in misura piena.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....